

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA

Dott. Paolo Facinelli - R.G. 1119/2020

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse di

HP Italy S.r.l. (C.F. e P.I. 08954150960), in persona del procuratore speciale, avv. Lxxxxxxxxx, in forza di procura per atto del Notaio Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Cxxxxxxxxx, in data 17.07.2015 (rep. n. 18932), con sede legale in Cernusco sul Naviglio Milano (MI), via Donat Cattin n. 5, 20063, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Sxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F. CODICEFISCALE, PEC: sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxpec.it) e Gxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F. CODICEFISCALE, PEC: gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxpec.it) del Foro di Milano, nonché dall'avv. Mxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F. CODICEFISCALE, PEC: mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxpec.it) presso la quale è elettivamente domiciliata in via Xxxxxxxxx, Città (PROV)

– convenuta –

nel giudizio promosso dal

Sig. Luca Bonissi (C.F. CODICEFISCALEXXX), nato a Città il GG.MM.AAAA, residente in Indirizzo NUMEROCIVICO, Città (PROV), che si difende personalmente

– attore –

*** * ***

Con atto di citazione notificato all'esponente, in data 7 gennaio 2020, il Sig.

Luca Bonissi ha convenuto in giudizio la società HP Italy S.r.l. (di seguito anche “**HP**”), affermando di aver acquistato il 21 settembre 2019, presso il punto vendita Unieuro del Centro Commerciale IPER di Monza, un *personal computer* modello HP Stream Laptop 14-b113nl (di seguito il “**Notebook**”) sul quale erano preinstallati il sistema operativo Windows 10 Home e il pacchetto integrato Office 365 Personal (di seguito i “**Programmi Preinstallati**”).

Non avendo intenzione di utilizzare i Programmi Preinstallati, all’accensione del Notebook l’attore aveva rifiutato le condizioni di licenza d’uso del sistema operativo Windows 10. Il Sig. Bonissi allegava di aver quindi contattato l’esponente per ottenere il rimborso di una quota parte del prezzo di acquisto del Notebook.

HP, tuttavia, non aveva accordato il rimborso con le modalità richieste, proponendo invece all’attore la restituzione dell’intero prezzo del bene, a fronte della sua restituzione.

Il Sig. Bonissi preferiva invece instaurare il presente giudizio, al dichiarato scopo di ottenere la condanna dell’esponente al pagamento della somma di Euro 361,00, di cui Euro 61,00, quale rimborso del prezzo di acquisto dei Programmi Preinstallati ed Euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno. Con il presente atto, si costituisce in giudizio HP Italy S.r.l., chiedendo l’integrale rigetto delle domande avversarie, con la condanna del Sig. Bonissi al pagamento delle spese del presente procedimento, per i seguenti


MOTIVI

1. Rilievi preliminari

L'odierna convenuta è parte del gruppo multinazionale HP, *leader* mondiale nel campo dell'innovazione tecnologica. Tra i prodotti di maggior successo dall'esponente si annoverano notebook, desktop e tablet PC.

Per meglio comprendere i contorni dell'azione promossa dall'attore, occorre svolgere delle brevi considerazioni anche sul sig. Bonissi e sull'attività da costui svolta.

Come da lui stesso dichiarato, l'attore è il titolare della ditta individuale **Xxxxxxx** che opera nel settore dell'informatica, con un focus sull'attività di programmazione e una conclamata predilezione per il cd. "software libero", stando almeno ai *claim* riportati sul sito web della sua ditta (**doc. 1**):



Tra le iniziative del sig. Bonissi a favore della diffusione del cd. "software libero" vi è l'acquisto mirato di computer dotati di programmi preinstallati,

del cui costo l'attore pretende poi il rimborso, affermando di non essere interessato al loro impiego.

Qualora il produttore del computer non acceda alle sue richieste, il sig. Bonissi è apparentemente ben lieto di convenirlo in giudizio¹.

2. L'offerta di HP

Le domande proposte *ex adverso* discendono da una errata ricostruzione della transazione commerciale intervenuta tra le parti.

In essa l'attore ravvisa una operazione complessa, che consisterebbe nella vendita di un bene materiale (il Notebook) accompagnato da una licenza onerosa per l'uso dei Programmi Preinstallati, licenza che il sig. Bonissi non avrebbe mai inteso sottoscrivere in quanto interessato esclusivamente al Notebook.

I due contratti sarebbero, sempre secondo l'attore, autonomi, sicché il sig. Bonissi avrebbe diritto di trattenere il Notebook ed ottenere il rimborso della licenza d'uso del software, semplicemente affermando di non essere intenzionato ad utilizzarlo.

Tale ricostruzione, oltre ad essere errata in diritto, per i motivi che si diranno appresso, è incompatibile con la natura dell'offerta commerciale dell'esponente.

Come si è detto, HP è uno dei più importanti produttori di sistemi informatici; come tale, essa ha contribuito e contribuisce alla diffusione dei

¹ L'attore è un assiduo frequentatore delle aule di giustizia, come emerge dalle indicazioni riportate sul sito web www.sistemainoperativo.it, ove il sig. Bonissi annota le iniziative intraprese nei confronti dei produttori di PC, incoraggiando il pubblico a proporre analoghe azioni e fornendo istruzioni e materiali idonei allo scopo (**doc. 2**).

computer, sia in ambito professionale che domestico.

Per conseguire tale risultato l'esponente investe ingentissime risorse volte, da un lato, a rendere sempre più performanti e *user friendly* i propri prodotti, adatti ad essere impiegati da chiunque, e, dall'altro, a mettere a punto soluzioni integrate, frutto di calibrate sinergie, che le consentono di proporre sul mercato offerte commerciali a prezzi competitivi.

Grazie a questo approccio, che si è rivelato vincente sul mercato, l'esponente riesce, oggi, ad offrire sistemi informatici evoluti a prezzi convenienti, capaci di soddisfare le esigenze delle varie fasce di utenti cui essi sono diretti.

Il Notebook oggetto del presente giudizio rientra tra i prodotti indirizzati agli utenti domestici, che tipicamente si aspettano di ricevere un prodotto pronto all'uso al momento dell'accensione, e offerto ad un prezzo competitivo (l'attore ha pagato il prodotto Euro 229,99).

Di qui la scelta di dotare il sistema di software, ed in particolare del sistema operativo, preinstallato ed ottimizzato per il funzionamento dell'hardware, le cui specifiche non sono destinate ad usi professionali o comunque ad impieghi che richiedono maggiori capacità di elaborazione. Per tali esigenze l'esponente propone prodotti e soluzioni diverse, alcune delle quali non includono software preinstallati.

Ciò non vale, come si è detto, per l'offerta selezionata dal sig. Bonissi, che consiste in una soluzione integrata, comprendente un dispositivo dotato di programmi preinstallati, il cui impiego è subordinato alla conclusione di un contratto di licenza con il titolare dei relativi diritti di autore (nel caso di

specie la società statunitense Microsoft Corp., estranea al presente giudizio).

Non ha, quindi, senso, economico prima ancora che giuridico, distinguere artificiosamente la compravendita del dispositivo dalla licenza: negozi questi sin dall'origine concepiti come parte di una proposta commerciale integrata.

L'arbitraria pretesa dell'attore di mutilare la proposta, trattenendo solo una parte del bene e pretendendo la restituzione del valore della parte restante è infondata ed incompatibile con la libertà di iniziativa economica, bene questo di rango costituzionale (art. 41 Cost.).

Non occorre, comunque, scomodare principi di tale portata per pervenire al rigetto delle domande dell'attore, che discendono da una ricostruzione non condivisibile della fattispecie.

3. Il contratto di licenza

A fondamento delle sue pretese il sig. Bonissi invoca una disposizione estrapolata dal contratto di licenza ("*End User License Agreement*" o EULA) relativo all'impiego del sistema operativo Windows preinstallato sul Notebook².

In termini di stretto diritto quell'accordo dovrebbe essere accantonato: esso si riferisce infatti agli obblighi che l'utente assume nei confronti di Microsoft Corp., soggetto questo che, come si è detto, è estraneo al presente

² I rilievi dell'attore si appuntano principalmente sul contratto di licenza relativo all'impiego del sistema operativo Windows; le domande proposte hanno per oggetto anche il software Microsoft Office 365 Personal, per cui valgono *mutatis mutandis* le stesse considerazioni.

giudizio.

A ciò si aggiunge che il sig. Bonissi ha ritenuto di non accettare quel contratto: non si vede quindi a quale titolo costui possa invocare una pattuizione contenuta in un contratto che non si è mai concluso, per altro per sua esplicita scelta.

Tanto basterebbe per rigettare le domande proposte *ex adverso*, basate su un contratto mai concluso e di cui HP non sarebbe, comunque, stata parte.

4. La clausola

Le domande di controparte restano infondate anche qualora l'attore potesse invocare la clausola dell'EULA relativa alla restituzione del bene ed al rimborso del prezzo.

È utile a tale proposito riportare il testo integrale della clausola in questione³:

“Qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tale modalità, che potrebbero richiedere la restituzione del software unitamente al dispositivo sul quale il software è installato, se previsto”.

Come si vede, la clausola attribuisce all'utente che si rifiuti di concludere il

³ Il testo della clausola riportato a pag. 1 dell'atto di citazione è incompleto e contiene grassetti e sottolineature fuorvianti.

contratto di licenza unicamente la facoltà di contattare il produttore del dispositivo, cui spetta il diritto di determinare *“le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo”*. Il tenore letterale della previsione chiarisce da subito che il rimborso è subordinato alla restituzione del software o del dispositivo.

Qualora l’utente nutrisse qualche dubbio, la clausola prosegue chiarendo che le modalità di restituzione e rimborso *“potrebbero richiedere la restituzione del software unitamente al dispositivo sul quale il software è installato”*.

Le procedure adottate da HP per il rimborso sono perfettamente conformi alle predette previsioni, che da subito ed in maniera univoca prospettano la possibilità che il rimborso sia subordinato alla restituzione del dispositivo. L’attore non ha quindi titolo per dolersi della lesione di suoi pretesi diritti derivanti dalla clausola in parola, che HP ha implementato declinandola a favore dell’utente finale, cui ha conferito un vero e proprio diritto di recesso.

In nessun modo il tenore della clausola autorizza a ravvisare in essa la concessione di un diritto di recesso parziale in capo all’utente che scelga di non sottoscrivere la licenza.

5. La buona fede

L’univocità del dato letterale della clausola prima trascritta preclude⁴ e

⁴ Il brocardo *“in claris non fit interpretatio”* trova un costante e univoco supporto nella giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui *“Nell’interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale*

rende superflua ogni ulteriore interpretazione, che comunque dovrebbe essere improntata al criterio della buona fede (art. 1366 c.c.), in modo da realizzare un assetto di interessi ragionevole, corretto ed equo e non sbilanciato a favore di una delle parti⁵.

Nel caso *de quo*, il sig. Bonissi ha deliberatamente scelto di acquistare il prodotto offerto da HP dotato di un sistema operativo preinstallato⁶, così come chiarito dal materiale informativo disponibile prima dell'acquisto, beneficiando di un prezzo scontato, frutto delle sinergie tra i vari elementi dell'offerta.

Solo in un secondo momento l'attore ha chiesto il rimborso del prezzo del software, cercando di trarre un ulteriore e, a questo punto, indebito vantaggio.

Il tentativo è incompatibile con una interpretazione secondo buona fede del rapporto commerciale intervenuto *inter partes*, oltre che, come si è detto, delle clausole dell'EULA, che mai fanno riferimento a rimborsi parziali

delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (...)"; (Cass. Civ., Sez. I, 17.03.2020, n. 7393; nello stesso senso, tra moltissime, Cass. civ., Sez. II, 09.08.2019, n. 21244: "*Nella interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale a evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale*").

⁵ Come ha più volte evidenziato la giurisprudenza della Suprema Corte, la buona fede richiamata dall'art. 1366 c.c. impone di "*evitare che al contratto o alla singola clausola sia attribuito un significato tale da condurre ad un assetto di interessi iniquo, o da porre una delle parti in condizione di poter agire in danno dell'altra. o a proprio indebito vantaggio*" (Cass. civ., Sez. III, 18.07.2013, n. 17565, che richiama anche Cass. civ. Sez. I, 3.11.2006 n. 23599).

⁶ L'attore non ha mai negato di essere consapevole della presenza di software preinstallato nel prodotto selezionato, né ha mai affermato di aver obiettato alcunché al momento dell'acquisto.

(non a caso le clausole malamente invocate da controparte non indicano il prezzo del solo software, né contengono elementi per determinarlo).

6. Il codice del consumo

L'attore menziona, tra le norme che dovrebbero presiedere alla interpretazione dell'EULA, l'art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

Non è chiaro a che titolo il sig. Bonissi, che – come si è visto – è titolare di una ditta individuale che opera nel settore dell'informatica, possa invocare le norme poste a tutela dei consumatori.

La questione ha comunque un rilievo solo marginale, dal momento che la norma invocata *ex adverso* si limita a sancire un generale principio di trasparenza, imponendo al professionista, tra l'altro, di formulare le clausole contrattuali "*in modo chiaro e comprensibile*", sancendo la prevalenza, solo in caso di dubbio, della "*interpretazione più favorevole al consumatore*"⁷.

Nel caso di specie dubbi non ve ne sono.

Il sig. Bonissi è stato reso edotto sin dal principio del fatto che il computer che stava acquistando era venduto con i Programmi Preinstallati. Parimenti trasparenti le disposizioni in materia di recesso, che attribuiscono all'utente

⁷ Il ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 c.c., secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, come pure dall'art. 35 comma 2 Codice del Consumo, secondo cui in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, è solo sussidiario, "*dovendo essere adottato dall'interprete soltanto se, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e della sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole*" (Cass Civ., Sez. III, 27.05.2005, n. 11278). Si veda anche, in generale, la giurisprudenza citata alla nota 3.

il diritto al rimborso integrale del prezzo.

L'attore è stato quindi messo in condizione di autodeterminare in modo consapevole il proprio comportamento economico prima e dopo l'acquisto.

7. Il dato giurisprudenziale

Come si vede, le pretese dell'attore non trovano supporto nelle pattuizioni e nelle norme invocate *ex adverso*.

Parimenti inconferente la giurisprudenza richiamata dal sig. Bonissi, che, a ben vedere, si limita a due pronunce di legittimità.

La prima, risalente al 2010⁸, ha per oggetto il tema del collegamento negoziale, in particolare, tra un contratto di locazione di un magazzino e un diverso contratto relativo ad operazioni sul mercato cerealicolo: nulla a che vedere con la vendita di prodotti e soluzioni informatiche integrate. Rispetto ad esse la migliore dottrina non dubita invece della sussistenza di uno stretto collegamento negoziale⁹, come per altro riconosciuto anche dalla giurisprudenza, che con riferimento a forniture di *hardware e software* ha ravvisato “*un unico contratto atipico e complesso, a causa mista*”¹⁰, con conseguente inscindibilità giuridica delle relative prestazioni.

Anche la dottrina, con riferimento ad un caso analogo, ha confermato che,

⁸ Si tratta di Cass. 11974/2010, che l'attore cita limitatamente ad una parte della massima.

⁹ Si veda G. Lener, “*La "vendita" di hardware e software tra unità e pluralità di contratti*”, in Foro it., 2014, I, 3468, secondo cui sussiste uno stretto collegamento negoziale tra la compravendita di hardware e la licenza d'uso; l'autore segnala esattamente la necessità di esaminare l'operazione dalla prospettiva di entrambe le parti, non solo da quella dell'acquirente.

¹⁰ Cass. Civ., Sez. I, 22.03.1999 n. 2661. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, 15.06.2000 n. 8153; Trib. Como 20.04.2005, disponibile su www.dejure.giuffre.it; Trib. Torino 13.03.1993, in *I Contratti*, 1993, 4, p. 440; Corte di Appello Torino 15.2.1985, in *Vita notarile*, 1986, p. 183.

“proprio per la funzione ed il ruolo esclusivo esercitati dal sistema operativo e per la utilità che esso riflette per il pubblico, nonché, non da ultimo per la volontà impressa dal soggetto venditore, i due contratti difficilmente possono essere considerati autonomi ed indipendenti, tanto da consentire di avere delle sorti diverse. Si pone in essere, per volontà del soggetto produttore dell'hardware, una operazione negoziale unitaria al cui interno convivono e interagiscono i due schemi contrattuali.... In altri termini, si tratta, dunque, di una operazione composta da due singoli contratti tra loro in rapporto di reciproca interdipendenza, tutti indirizzati verso un unico scopo, tant'è che essi non esprimono il senso od il significato della loro presenza se non in combinazione tra loro, attraverso un esame che li consideri in modo necessariamente unitario". Dunque, "ciò che si realizza, in sostanza, con la combinazione di un contratto di compravendita ed un contratto di licenza d'uso di programma per elaboratore è un collegamento contrattuale che crea un'operazione globale ed inscindibile. ... In questo senso, pertanto, ciascun contratto che compone e dà vita all'operazione economica, singolarmente considerato, non esprime che un frammento dell'affare, avulso però dall'intera operazione concepita dalle parti. Pertanto, ...stante il suo carattere di interdipendenza, non appare possibile separare o scindere senza ripercussioni sull'intero contratto che la incorpora il contratto di licenza del software operativo dall'operazione di compravendita. Per tali ragioni, non sembra fondato riconoscere un diritto al rimborso parziale del prezzo di compravendita all'acquirente che non desidera avere insieme

all'elaboratore elettronico anche il sistema operativo preinstallato"¹¹.

In altri termini, *"nel caso di un computer portatile con software preinstallato l'acquirente compra il tutto e, in linea di principio, non ha alcun diritto, a contratto concluso, ad acquisto perfezionato, di restituire parte del bene acquistato: non ne ha come non ne avrebbe l'acquirente di in vaso di fiori che, dopo aver comprato, pretendesse di tenere il vaso e restituire i fiori, ottenendo il rimborso di parte del prezzo"; "computer e software costituiscono un unicum - non già in quanto tecnicamente inscindibili, ma per volontà dei contraenti, perché posti in vendita l'uno assieme all'altro come una barca con le vele, un'automobile col motore, una torcia con le pile"*"¹².

Tali conclusioni restano valide anche alla luce della seconda decisione citata *ex adverso*¹³, che conclude una vertenza iniziata nel 2005 relativa ad una clausola diversa da quella di cui oggi si discute¹⁴.

Tanto basta per rivedere le conclusioni allora raggiunte, comunque superate ed incompatibili con il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria.

¹¹ P. Sammarco, "La licenza d'uso di software operativo quale segmento dell'operazione di acquisto di personal computer", in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2008, 1, pp. 70 ss.

¹² M. Di Marzio, "È diritto dell'acquirente chiedere il rimborso se non vuole Windows sul PC?", in *Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico*, n. 6.11.2007. (V. anche E. Tosi, *Diritto privato dell'informatica e di Internet*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, collana diretta da V. Franceschelli e E. Tosi, Milano 2006, pp. 138 e 156-157).

¹³ Si tratta di Cass. 1916/2014, di cui controparte produce una copia informale. La sentenza è pubblicata ed annotata in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2015, 2, p. 345.

¹⁴ Nel caso oggetto della decisione in parola la clausola dell'EULA invocata dall'attore non prevedeva la possibilità della restituzione del dispositivo quale condizione per il rimborso.

Si veda, in particolare, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 7 settembre 2016 nel caso *Sony*¹⁵, che ha definitivamente sancito la liceità delle pratiche commerciali di cui, oggi, si duole il sig. Bonissi.

La pronuncia in questione trae origine da un rinvio pregiudiziale operato dalla *Cour de Cassation* francese nell'ambito di una controversia tra un consumatore e Sony Europe Limited, avente per oggetto la vendita di un computer provvisto di programmi preinstallati.

Anche in quel caso l'acquirente, durante il primo utilizzo del computer, aveva rifiutato di accettare le condizioni di licenza del sistema operativo per l'utente finale, chiedendo al venditore il rimborso di una parte del prezzo di acquisto. Il venditore aveva rifiutato di accordare il rimborso rilevando che i computer erano oggetto, insieme ai programmi preinstallati, di un'unica offerta non scindibile. Era invece possibile annullare, se del caso, la vendita e rimborsare la totalità del prezzo di acquisto, dietro restituzione del materiale acquistato.

L'acquirente aveva ritenuto di rivolgersi all'autorità giudiziaria; le sue domande sono state, tuttavia, rigettate sia dal tribunale di prima istanza sia dalla Corte d'appello. In entrambi i gradi i giudici avevano riconosciuto che la vendita di un computer con software preinstallati non costituisce né una pratica commerciale sleale di vendita forzata, né una pratica commerciale

¹⁵ Causa C-310/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016, *Vincent Deroo—Blanquart/Sony Europe Limited*. La sentenza è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 402, 31 ottobre 2016; se ne produce una copia per comodità del Giudicante (doc. 3).

sleale di vendita abbinata, né tanto meno una pratica commerciale ingannevole o aggressiva.

La vertenza è giunta sino alla Corte di Cassazione, la quale ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sui seguenti quesiti: (i) se nell'ambito di un'offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole; (ii) se costituisce una pratica commerciale sleale l'offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita; e (iii) se una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati costituisca una pratica commerciale sleale¹⁶.

¹⁶ Si riporta qui di seguito il testo dei quesiti: “(1) Se gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29 debbano essere interpretati nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale e ingannevole l'offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati qualora il produttore del computer abbia fornito, attraverso il suo rivenditore, informazioni su ciascun programma preinstallato, ma non abbia specificato il costo di ciascuno di tali elementi; (2) Se l'articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l'offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita (3) Se l'articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l'offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il consumatore si trovi nell'impossibilità di ottenere dallo stesso produttore un computer sprovvisto di programmi informatici”.

Orbene, la Corte di Giustizia ha chiarito, quanto alla seconda e terza questione, che la vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, di per sé, una pratica commerciale sleale, ai sensi della Direttiva 2005/29/CE¹⁷, dal momento che *“un’offerta di questo tipo non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori.”*

Di conseguenza, secondo gli insegnamenti della CGUE, l’offerta in vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati e la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi *“non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale, né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.”*

La decisione in parola conferma anche che la vendita di computer provvisti di programmi preinstallati risponde alle aspettative di gran parte dei consumatori e non costituisce pratica commerciale ingannevole atta a falsarne il comportamento economico, anche quando il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita.

Le autorevoli conclusioni della Corte di Giustizia sono utili anche per superare le censure che il sig. Bonissi sembra muovere all’esponente dal richiamando la disciplina della concorrenza.

In particolare l’attore ravvisa nella condotta di HP un *“fenomeno di abuso*

¹⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

presente sul mercato [sic]”, che lo ha indotto a proporre una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Allo stato l’AGCM non ha provveduto, diversamente da quanto suggerisce l’attore quando richiama un diversa iniziativa, promossa nel 2006 dalla ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, che nulla ha a che vedere, ovviamente, con la contestazione oggi mossa all’esponente¹⁸.

8. Il danno

La conclamata infondatezza delle domande proposte dal sig. Bonissi consente di spendere poche parole sul risarcimento del preteso danno.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere l’attore, a fronte di un preteso inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la parte in tesi inadempiente non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento del danno: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subito e derivante da tale comportamento¹⁹.

Di certo tali oneri non possono dirsi adempiuti semplicemente producendo documenti ricavati dalla rete Internet (la cui affidabilità e correttezza si contesta in radice) volti ad attribuire un valore arbitrario ai software che l’attore afferma di non essere interessato ad utilizzare.

¹⁸ Il richiamo alla iniziativa ADUC evidenzia la serialità delle iniziative del Sig. Bonissi, di cui si è già detto ed in merito ai quali si rinvia ai materiali prodotti *sub doc. 2*.

¹⁹ Cfr. *ex multis*, Cass., Sez. III civile, 3.12.2015, n. 24632: “*In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell’utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (...)*”.

Ancor meno significativa la fantasiosa quantificazione delle ore che il Sig. Bonissi avrebbe sottratto all'attività professionale per redigere la citazione; anche in questo caso la valutazione riposa su tariffe orarie – che di nuovo si contestano in radice – lasciate alla integrale determinazione dell'attore. A ciò si aggiunge che la relativa voce duplica quella relativa alle spese di lite, di cui pure il Bonissi chiede il ristoro.

Sarà costui, invece, a dover risarcire all'esponente le spese di lite, che dovranno auspicabilmente essere liquidate con modalità tali da scoraggiare la proposizione di ulteriori procedimenti quantomeno pretestuosi.

* * *

Tutto ciò premesso, HP Italy S.r.l., in persona *ut supra* e come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Monza, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

1. nel merito, respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. in ogni caso, condannare l'attore al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese generali.

Si deposita il fascicolo contenente, oltre all'originale del presente atto con procura in calce, la copia dell'atto di citazione notificato e i seguenti

DOCUMENTI

- 1) estratto del sito web www.#####.it;
- 2) estratto del sito web www.sistemainoperativo.it;
- 3) CGUE Causa C-310/15, 7 settembre 2016.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si precisa che le domande proposte non mutano il valore del presente procedimento.

Milano, 27 maggio 2020

(avv. S#####)

(avv. G#####)

(avv. M#####)